

# C. 4127-*bis* Governo

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019

Emendamenti 3.09, 9.82, 17.10, 35.060, 59.165, 65.151, 74.483, 74.484, 74.485, 79.09, Tab A.27, Tab.2.7 del Governo e relativi subemendamenti

5

22 novembre 2016

## Art. 3

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

## Art. 3-bis

(Proroga del termine di cui all'articolo 21-quinquies decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83)

1. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

b) al comma 3, le parole: «e del 20 per cento per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, del 20 per cento per l'anno 2016 e del 15 per cento per l'anno 2017».

GOVERNO

## RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa in esame si rende assolutamente necessaria per garantire il regolare funzionamento degli uffici giudiziari in ragione della recente entrata in vigore delle disposizioni che, dal 1° settembre 2015, pongono in capo al Ministero della giustizia la gestione delle spese di funzionamento delle sedi giudiziarie, sostenute in precedenza dalle amministrazioni comunali in applicazione della legge 392/1941.

In particolare si prevede di prorogare fino al 31 dicembre 2017 la possibilità di stipulare apposite convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, per la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, da affidare ai comuni mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, fino al 31 dicembre 2017.

Agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei predetti servizi, potrà provvedersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 15% degli stanziamenti iscritti in bilancio per l'anno 2017, pari ad euro 283.744.369,00 (15% euro 42.561.655,35).

3.09

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
Matteo Renzi

POSITIVO

POSITIVO

Il Presidente del Consiglio dello Stato

21 NOV 2016

01



## A.C. 4127-bis Subemendamento

All'emendamento 9.82 apportare le seguenti modificazioni:


- a) Alla lettera a) aggiungere le parole: " e modifiche alla la tassa erariale d'imbarco e sbarco del cloruro di sodio"
- b) Alla lettera b) sostituire le parole: "è aggiunto il seguente", con le seguenti: "sono aggiunti i seguenti";
- c) Alla lettera b aggiungere il seguente comma: "2-bis. All'Allegato relativo alla Tabella delle aliquote per il calcolo della tassa portuale prevista dall'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, al numero 1 della colonna relativa alle voci merceologiche, limitatamente ai porti ricadenti in territorio insulare nel rispetto della Risoluzione del Parlamento UE del 4 febbraio 2016, sono aggiunte le seguenti parole: «Cloruro di sodio».

Conseguentemente sostituire le modifiche alla tabella A con le seguenti:

2017: -1.845.000

2018: -1.845.000

2019: -1.845.000



Tancredi

Piccone



0.9.82.1

All'art. 9 sono effettuate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica, dopo le parole "alle radioaudizioni", sono aggiunte le seguenti: "nonché soppressione del canone del sale dai giacimenti".
- b) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "2. Nell'articolo 3, comma 1, punto 1), della Legge n. 907 del 17 luglio 1942, dopo le parole "La concessione" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione di quella relativa all'estrazione del sale dai giacimenti"

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2017: -1.520.000;  
 2018: -1.520.000;  
 2019: -1.520.000.

Il Govern  
 Gu J. B. S.

#### Relazione illustrativa

Attraverso la soppressione del canone previsto dalla norma proposta, si intende eliminare l'obbligo del pagamento del canone che le imprese italiane corrispondono all'Erario sotto forma di tributo e/o corrispettivo per l'estrazione del sale dai giacimenti, estrazione finalizzata all'impiego del sale come materia prima in diversi processi produttivi. L'attività mineraria svolta in Italia resta comunque soggetta ad altre forme di tributo, quali il diritto proporzionale (euro/ettaro), corrisposto in base al DLgs.112/98, art.34, comma 5 (cosiddetta Legge Bassanini) alle Regioni e non più all'Erario, e, in alcune Regioni, un'imposta addizionale di carattere regionale applicata sull'utilizzo di un bene demaniale. Ad esempio, in Toscana, la L.R. n°2/1971 ha istituito un tributo regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato pari al 300% del canone statale. Nel caso dell'estrazione del sale, il tributo da corrispondere alla Regione è quindi in Toscana pari al 300% del diritto proporzionale, oltre al diritto proporzionale stesso. L'Italia è l'unica realtà europea in cui, oltre ai tributi di carattere proporzionale (diritto proporzionale) e alle eventuali imposte di carattere regionale, esiste un tributo da corrispondere per l'estrazione del sale. Il tributo, penalizzando le imprese operanti in Italia rispetto ai competitors europei, risulta di fatto lesivo del principio della concorrenza.

#### Relazione tecnica

La soppressione del tributo proposta con la presente norma comporta una minore entrata annua per le finanze pubbliche pari a 1,52 milioni di euro a partire dal 2017. Detta misura

9.82%

andrà finanziata tramite riduzione delle risorse di cui al fondo speciale di parte corrente del Ministero dello sviluppo economico.

2017: -1.520.000;

2018: -1.520.000;

2019: -1.520.000.

Il presente documento è stato approvato dal  
Comitato di Gestione del Fondo Speciale di Parte Corrente del  
Ministero dello Sviluppo Economico.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

21 NOV. 2018

9.82/



2

3

Subemendamento all'emendamento 17.10 del Governo

Al capoverso comma 3, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni".

FINO A

Alberto Giorgetti

*Giugli*

0.17.20.2

Successivamente al em. ~~17.10~~ 17.10 Governo

Dopo le parole "destino 100 milioni"

offrigo le seguenti

"di cui ~~10 milioni~~ <sup>10 milioni</sup> per interventi nei comuni ~~di~~ ~~capaci~~ SITUATI

~~di~~ ~~situati~~ ~~di~~ nel campo dei sistemi verificati.

nel 2016 nell'Italia centrale".

Fabio Mellini

Sergio Baccantini

0.17.10.7

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 17.10 del GOVERNO

All'emendamento 17.10 apportare le seguenti modifiche

- a) Al primo periodo sostituire le parole per la realizzazione di nuove strutture scolastiche con le seguenti per il completamento del programma di costruzione di scuole innovative ai sensi dell'articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2016, n. 107.
- b) Al secondo periodo sostituire le parole le regioni dichiarano la propria disponibilità ad aderire all'operazione, per la costruzione di nuove strutture scolastiche, facendosi carico del canone di locazione con le seguenti Quota parte delle risorse è inoltre destinata alla realizzazione di nuove strutture scolastiche per le quali le regioni si fanno carico del canone di locazione,.
- c) Alla fine del periodo aggiungere il seguente, Per il completamento del programma relativo alla realizzazione di scuole innovative è utilizzata quota parte delle risorse di cui al comma 1, rispetto alle quali i canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2019. Ai relativi oneri, pari a euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 20~~7~~, della legge 13 luglio 2015, n. 107.".

GHIZZONI



0.17.10.8

A.C. 4127-bis

Subemendamento all'emendamento 17.10 Governo

Al primo periodo, dopo le parole: " per la realizzazione di nuove strutture scolastiche", aggiungere le seguenti: "di cui una quota pari al 10 per cento è riservata ai Comuni delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 ottobre e del 30 ottobre 2016"

MELILLI



O. 17. 10. 1



Subemendamento all'emendamento 17.10 del Governo

Al capoverso comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "con particolare riguardo alle zone colpite da eventi sismici".

Alberto Giorgetti



O. 17. 10. 3

Subemendamento all'emendamento 17.10 del Governo

Al capoverso comma 3, dopo le parole: "nuove strutture scolastiche" inserire le seguenti, nonché **FINO A** 500 milioni di euro per la ricostruzione degli immobili colpiti dagli eventi sismici degli ultimi dieci anni".

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: "I Comuni interessati da eventi sismici possono richiedere l'accesso alle risorse messe a disposizione dall'INAIL ai sensi del primo periodo, comunicandolo formalmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale del medesimo Dipartimento. Recepite le richieste di intervento dei Comuni, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro dell'economia e della finanze, vengono individuati i Comuni ammessi alla ripartizione, assegnate le disponibilità e i criteri di selezione dei progetti".

Alberto Giorgetti 


0.17.10.5

Subemendamento all'emendamento 17.10 del Governo

Al capoverso comma 3, dopo le parole: ""nuove strutture scolastiche" inserire le seguenti, nonché ~~fin~~ 500 milioni di euro per la prevenzione del rischio sismico".

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le Regioni possono richiedere l'accesso alle risorse messe a disposizione dall'INAIL, ai sensi del primo periodo, per progetti e iniziative di prevenzione del rischio sismico, comunicandolo formalmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale del medesimo Dipartimento. Recepite le richieste delle Regioni, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro dell'economia e della finanze, vengono individuati le Regioni ammesse alla ripartizione, assegnate le disponibilità e i criteri di selezione dei progetti".

Alberto Giorgetti




0.17.10.6

Subemendamento all'emendamento 17.10 del Governo

Al capoverso comma 3, ~~secondo~~<sup>Terzo</sup> periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "dando priorità alle zone colpite da eventi sismici".

Alberto Giorgetti



O. 17. 20. 4

Art. 17

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"3. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina 100 milioni per la realizzazione di nuove strutture scolastiche. Le Regioni dichiarano la propria disponibilità ad aderire all'operazione, per la costruzione di nuove strutture scolastiche, facendosi carico del canone di locazione, comunicandolo formalmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura. Ricepite le dichiarazioni di disponibilità delle Regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuate le Regioni ammesse alla ripartizione, assegnate le disponibilità e i criteri di selezione dei progetti".

17.10



GOVERNO

## Relazione illustrativa

Con la presente disposizione, l'INAIL destina nuove risorse per la realizzazione di nuove strutture scolastiche. I canoni di locazione sono a carico delle Regioni che aderiscono all'operazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, verranno individuate le Regioni ammesse alla ripartizione, assegnate le disponibilità e i criteri di selezione dei progetti".

## Relazione tecnica


Dalla disposizione in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
 Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Il Ministro dell'Economia e delle Finanze



MILANO

21 NOV. 2018




12

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

ARTICOLO 35bis

1. Le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già trasferite alle regioni e alle province autonome ed eventualmente non impegnate in favore dei beneficiari, sono riattribuite ai Fondi regionali per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e sono prioritariamente utilizzate allo scopo di finanziare gli incentivi alle assunzioni delle persone con disabilità successive al 1° gennaio 2015 non coperte dal predetto Fondo di cui all'articolo 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999.

*Da JL BM*

Relazione illustrativa

Con riferimento al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, la modifica introdotta dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - che attribuisce dal 2016 all'INPS le risorse per gli incentivi connessi alle assunzioni dei disabili dell'anno in corso - lascia prive di incentivi le assunzioni dell'anno 2015: in precedenza, infatti, il Fondo era ripartito alle Regioni per incentivare le assunzioni dell'anno precedente. Si propone, pertanto, di permettere il riutilizzo dei residui da parte regionale, che consentirebbe di ovviare a questo problema, perlomeno nelle Regioni in cui si sono accertati residui di bilancio. Occorre considerare, poi, che norma previgente consentiva già alle Regioni l'utilizzo negli esercizi successivi delle risorse non impegnate in quelli precedenti.

Relazione tecnica

L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto si limita a rendere possibile l'utilizzo da parte delle regioni dei residui accertati in bilancio per incentivi connessi ai disabili assunti nel 2015.

*F.lli del Gruppo che hanno firmato e affisso sul testo il proprio voto in data 21 novembre 2015*

*[Handwritten mark]*

*4000000*

*1000000*

*Il Presidente del Consiglio*

21 NOV. 2015

*[Handwritten signature]*

*35.060*



*5*

*12-bis*


C. 4127-bis

Sub emendamento

Em 59.165

Dopo la parola "oneri" aggiungere le seguenti "a partire dall'anno 2017" e sopprimere le parole da "una quota" alla fine del periodo e sostituirle con le seguenti:

"la soppressione per la quota parte di 300 milioni, del comma 2 dell'articolo 81; per la quota parte di 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e per la quota parte di 150 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

On Guidesi   
On Rondini   
On Simonetti   
On Saltamartini 

0.59.165.1

C 4127-bis  
Sub emendamento

Sub emendamento all'emendamento 59.165 del Governo

Al comma 13 bis, sostituire dalle parole " è vincolata , a decorrere", fino alla fine del comma, con le seguenti " , dall'anno 2017, sono stanziati risorse pari a 500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 74, commi 10-bis, 10-ter e 10-quater"

Conseguentemente

all'articolo 74, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

"10-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.

10-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 94 per cento».

10-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»."

Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Aitaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti,  
Daniela Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Eufino, Frateianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano,  
Kronmichler, Martelli, Pagna, Palazzotto, Panarale, Pellegrino, Pisas, Placido, Quaranta, Riciatti,  
Santigandro, Zaratti

0.59.165.11

C 4127-bis  
Sub emendamento

Sub emendamento all'emendamento 59.165 del Governo

Al comma 13 bis, sostituire dalle parole " è vincolata , a decorrere", fino alla fine del comma, con le seguenti " , dall'anno 2017, sono stanziati risorse fino a 500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 74, commi 10-bis, 10-ter e 10-quater"

Conseguentemente

all'articolo 74, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

"10-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.

10-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 94 per cento».

10-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»."

Nicchi, Marcon, Gregori, Melita, Scotto, Airando, Franco Bordo, Costantino, D'Aiello, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Panfili, Pellegrino, Pisas, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti

059.165.10

AC 4127-bis

Subemendamento

*All'emendamento del Governo n 59.165, dopo le parole "è vincolata," aggiungere le seguenti " nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016,"*

*Mantero, Loreggia, Grillo, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Di Vita*

0. 59. 165. 7

AC 4127-bis

Subemendamento

All'emendamento del Governo n 59.165, in fine aggiungere le seguenti parole " ; a tal fine il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 900 milioni di euro dal 2017"

Conseguentemente dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

ART. 67-bis.

(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a), i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'89 per cento del loro ammontare».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare"

c) all'articolo 7, comma 2, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'88 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Silvia Giordano, Lorence, Grillo, Mantoro, Nasso, Colonnese, Di Vita

0.59.165.8

AC 4127-bis

Subemendamento

All'emendamento del Governo n 59.165, in fine aggiungere le seguenti parole " che, conseguentemente, è incrementato di 900 milioni di euro dal 2017"

Conseguentemente dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

ART. 67-bis.

(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a), i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'89 per cento del loro ammontare».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare"

c) all'articolo 7, comma 2, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'88 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Lorecice, Silvia Giordano, Orillo, Marfiero, Nesca, Colonnese, Di Vita

0.59.165.9

AC 4127 bis

Subemendamento all'emendamento 59.165

All'emendamento 59.165, dopo il comma 13 bis aggiungere il seguente:

"13 ter. All' articolo 9, comma 3 ter , lettera b) della legge n. 2/2009, dopo le parole "in attuazione dei predetti piani o programmi operativi." aggiungere le seguenti:

"I crediti generati una volta trascorsi ventiquattro mesi dall'inizio del commissariamento, sono comunque soggetti a certificazione".

Pastorino

Artini

Baldassarre

Becchi

Brignone

Civati

A. Maestri

Matarrelli

Segoni

Turco

0.59.165.4

AC 4127 bis

Subemendamento all'emendamento 59.165

All'emendamento 59.165, dopo il comma 13 bis sono aggiunti i seguenti:

"13. ter. A decorrere dall'anno 2017 nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è previsto che la spesa relativa ai farmaci dispensati in modalità di distribuzione diretta e di distribuzione per conto venga inserita nel computo della spesa farmaceutica convenzionata. Non rientra in quest'ultima, la spesa sostenuta per l'onorario professionale sostenuta dalle associazioni di categoria secondo quanto disposto dalla Legge n.405/2001 che non deve costituire un aggravio per il bilancio delle regioni e delle province autonome.

Conseguentemente all'art. 58, comma 11, dopo le parole "commi 4,5,12 e 13" aggiungere le seguenti: "e13 ter"

Pastorino

*Pastorino*

Artini

*Artini*

Baldassarre

*Baldassarre*

Becchi

*Becchi*

Brignone

*Brignone*

Civati

*Civati*

A. Maestri

*A. Maestri*

Matarrelli

*Matarrelli*

Segoni

*Segoni*

Turco

*Turco*

0.59.165.2

(20)

AC 4127 bis

Subemendamento all'emendamento 59.165

All'emendamento 59.165, dopo il comma 13 bis, è aggiunto il seguente:

"13 ter. Ai fini di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796 lettera o), della legge del 27 dicembre del 2006 n. 296, devono intendersi riferite al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e fino all'entrata in vigore del decreto del Ministero della Salute del 18 ottobre 2012 pubblicato come supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013."

Artini

Baldassarre

Bechis

Segni

Turco

0.59.165.5

A.C. 4127-bis

Sud-emendamento all'emend. 59.165

Dopo il comma 13-bis aggiungere il seguente

13-ter: Le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 9 quinquies della Legge 6 agosto 2015, n. 125 sono attribuite al trattamento accessorio della dirigenza del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale per le finalità di cui all'art. 22, comma 4, lett. D del Patto della Salute 2014-2016, da raggiungere mediante la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018. Per le medesime finalità, ed in attuazione di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, lett. b), punto 2 della Legge 124 del 7 agosto 2015, le disposizioni dell'art. 1, comma 236 della Legge 208 del 28 dicembre 2015 non si applicano alla dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.

Miotto

*Miotto*

0.59.165.6

AC 4127 bis

Subemendamento all'emendamento 59.165

All'emendamento 59.165, dopo le parole: "dell'articolo 58, comma 10" aggiungere il seguente comma:

"2.All'articolo 59, dopo il comma 6 è aggiunto il comma:

"6 bis. Le specialità farmaceutiche contenenti principi attivi ad origine biosimilare sono considerate a tutti gli effetti equivalenti alle omologhe specialità farmaceutiche contenenti principi attivi ad origine non biosimilare."

Pastorino

Artini

Baldassarre

Bechis

Brignone

Civati

A. Maestri

Matarrelli

Segoni

Turco

0.59.165.3

AC 4127-bis

All'articolo 59, dopo il comma 13, inserire il seguente:

" 13-bis. Ai fini della copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale, come determinati a seguito dell'aggiornamento dei criteri di cui all'articolo 52, comma 4, è vincolata, a decorrere dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 52, comma 2, una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 58, comma 10".

P. J. L. P. M.

59.165%



### Relazione illustrativa

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, commi 469 e 470 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) i criteri per determinare l'ammontare delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale sono stati inizialmente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2016, in coerenza con quanto previsto per i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle amministrazioni statali, dal comma 466 del medesimo articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

Tale dPCM, infatti, tenendo conto degli stanziamenti già previsti dal comma 466 per il rinnovo dei contratti del personale dipendente dalle amministrazioni statali, ha stabilito che gli oneri per la contrattazione collettiva per il personale dipendente da amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, sono determinati per il triennio 2016-2018 nella misura dello 0,4 per cento del "monte salari".

Per effetto di quanto previsto dall'articolo 52, commi 2 e 4, del d.d.l. AC 4127-bis (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) con apposito dPCM si dovrà provvedere ad aggiornare sia le risorse aggiuntive da destinare al rinnovo dei contratti del personale dipendente dalle amministrazioni statali previsto dal comma 466 citato, sia in coerenza con tali risorse, i criteri già previsti dal dPCM 18 aprile 2016 per determinare l'ammontare delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali del personale dipendente da amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, ivi compreso, pertanto, il personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale.

L'emendamento proposto, pertanto, introducendo una specifica disposizione all'articolo 59, del d.d.l. AC 4127-bis, ha l'obiettivo di assicurare, a decorrere dalla data di adozione del dPCM che provvederà ad aggiornare i criteri già previsti dal dPCM 18 aprile 2016, che agli oneri complessivi annuali per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale, come determinati a seguito dell'aggiornamento dei criteri di cui all'articolo 52, comma 4 citato, si faccia fronte con una quota annuale del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, a tal fine espressamente vincolata.

7

59.165%

(23)

### Relazione tecnica

L'emendamento è diretto a precisare che nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è vincolata una quota, che sarà appositamente individuata nell'ambito del riparto del fabbisogno sanitario nazionale (successivamente all'aggiornamento del DPCM ivi indicato), per provvedere ai rinnovi contrattuali.


Dalla disposizione -non innovativa rispetto al vigente regime di copertura dei rinnovi contrattuali nell'ambito del finanziamento sanitario corrente, se non per il fatto di dare evidenza in una quota vincolata del complessivo finanziamento sanitario- non derivano pertanto effetti sui saldi di finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO

21 NOV. 2018

Il Ragioniere Generale dello Stato



59.155/



AC 4127-bis  
SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 65.151

Al comma 1 premettere il seguente:

"01. Al comma 6 aggiungere il seguente:

"6 bis. Per l'anno 2017 le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 4 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 6".

GUIDESI



0.65.151.2

AC 4127-bis  
SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 65.151

Al comma 1, capoverso "art 39-quater", aggiungere il seguente:

"39-quinquies. Al fine di favorire di investimenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle regioni e agli enti locali a cui sono assegnati, negli anni dal 2017 al 2030, spazi finanziari finalizzati agli investimenti per un importo complessivo di 2.000 milioni di euro nell'anno 2017 per tutte le regioni e gli enti locali e 2.000 milioni di euro annui per tutte le regioni e gli enti locali per gli anni 2018-2030. Gli spazi finanziari sono assegnati fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno dal 2017 al 2030, sono ripartite le risorse di cui al periodo precedente in base al raggiungimento del saldo di cui al comma 4."

*Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1.000 milioni di euro per il 2017 e 1.000 milioni di euro per gli anni 2018-2030, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2030.*

*A decorrere dall'anno 2017 con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico - SOSE spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2017."*

Al comma 1, capoverso "art 39-quater", aggiungere il seguente:

"39-quinquies. In applicazione ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre, n. 243, per gli anni dal 2017 al 2030 le regioni a statuto ordinario e i comuni possono finanziare spese di investimento nel limite di 2.000 milioni di euro per ciascun anno. Secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre, n. 243, le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento sono realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti secondo le modalità e nei limiti previsti dalla medesima legge.

*Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1.000 milioni di euro per il 2017 e 1.000 milioni di euro per gli anni 2018-2030, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2030.*

*A decorrere dall'anno 2017 con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico - SOSE spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2017."*

GUIDESI



0.65.151.1

Al comma 1, capoverso "art 39-quater", aggiungere il seguente:

"39-quinquies. Al fine di favorire di investimenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a cui sono assegnati, negli anni dal 2017 al 2030, spazi finanziari finalizzati agli investimenti per un importo complessivo di 2.000 milioni di euro nell'anno 2017 per tutte le regioni a statuto ordinario e 2.000 milioni di euro annui per tutte le regioni a statuto ordinario per gli anni 2018-2030. Gli spazi finanziari sono assegnati fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato -Regioni, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno dal 2017 al 2030, sono ripartite le risorse di cui al periodo precedente in base al raggiungimento del saldo di cui al comma 4."

*Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1.000 milioni di euro per il 2017 e 1.000 milioni di euro per gli anni 2018-2030, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2030.*

*A decorrere dall'anno 2017 con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico - SOSE spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2017."*

GUIDESI



0.65.151.3

Al comma 1, capoverso "art 39-quater", aggiungere il seguente:

"39-quinquies. Al fine di favorire di investimenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli enti locali a cui sono assegnati, negli anni dal 2017 al 2030, spazi finanziari finalizzati agli investimenti per un importo complessivo di 2.000 milioni di euro nell'anno 2017 per tutti gli enti locali e 2.000 milioni di euro annui per tutti gli enti locali per gli anni 2018-2030. Gli spazi finanziari sono assegnati fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno dal 2017 al 2030, sono ripartite le risorse di cui al periodo precedente in base al raggiungimento del saldo di cui al comma 4."

*Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1.000 milioni di euro per il 2017 e 1.000 milioni di euro per gli anni 2018-2030, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2030.*

*A decorrere dall'anno 2017 con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico - SOSE spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2017."*

All'articolo 65, sono apportate le seguenti modifiche

1. ai commi 33 e 34 sopprimere le parole: "e alle Province autonome di Trento e Bolzano";
2. al comma 37 sopprimere le parole "e provincia autonoma";
3. dopo il comma 39 sono inseriti i seguenti:

"39-bis. Le disposizioni recate dai commi 39-ter e 39-quater sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670, e successive modificazioni.

39-ter. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.243 e in coerenza con il patto di cui alla legge 23 dicembre 2014, n.190, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni dal 2017 al 2030, sono assegnati alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della citata legge n. 243/2012, spazi finanziari nell'importo di 70 milioni di euro per ciascuna provincia nell'anno 2017 e 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia per gli anni 2018-2030.

39- quater. Il concorso previsto in capo alla Regione Trentino Alto-Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in termini di saldo netto da finanziare a decorrere dall'esercizio 2017 e in termini anche di indebitamento netto a decorrere dal 2018 dall'articolo 79 del DPR 31 agosto 1972, n. 670 può essere assicurato mediante contributi posti a carico dei medesimi enti da corrispondere anche mediante compensazioni a valere su somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo, con esclusione dei residui passivi perenti e ivi compresi i gettiti arretrati inerenti devoluzioni di tributi erariali, previa intesa tra ciascun ente e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno. "

Conseguentemente:

il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189 è ridotto di 50 milioni di euro nel 2017, 73 milioni di euro nel 2018, 98 milioni di euro nel 2019, 103 milioni di euro nel 2020, 101 milioni di euro nel 2021, 100 milioni di euro annui dal 2022 al 2030, 65 milioni di euro nel 2031, 38 milioni di euro nel 2032 e 12 milioni di euro nel 2033.

65.154%

7/11/20  
G. Basso

## Relazione illustrativa

Il comma 39-ter è finalizzato a consentire gli investimenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti.

Il comma 39-quater prevede che il concorso alla finanza pubblica previsto a carico della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano possa essere operato anche mediante compensazione a valere su somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo, con esclusione dei residui passivi perenti.

## Relazione Tecnica

Il comma 39-ter dispone che per gli anni dal 2017 al 2030 sono assegnati alle Province autonome di Trento e di Bolzano spazi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per 70 milioni di euro per ciascuna provincia nell'anno 2017 e per 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia per gli anni 2018-2030. La stima degli oneri è stata effettuata tenendo conto della quota di spazi finanziari utilizzata nel medesimo esercizio pari a circa il 30 per cento. Tale percentuale è stata stimata tenendo conto dell'incidenza di lavori di piccole dimensioni realizzabili nell'esercizio. Per la restante parte, ipotizzando la copertura di opere pluriennali, è stato applicato lo sviluppo teorico degli stati avanzamento lavori per determinare gli impatti negli esercizi successivi. Il comma 39-ter comporta oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 50 milioni di euro nel 2017, 73 milioni di euro nel 2018, 98 milioni di euro nel 2019, 103 milioni di euro nel 2020, 101 milioni di euro nel 2021, 100 milioni di euro annui dal 2022 al 2030, 65 milioni di euro nel 2031, 38 milioni di euro nel 2032 e 12 milioni di euro nel 2033.

Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154 del 2008.

I restanti commi non determinano effetti finanziari.

65.1541

FF

21 NOV 2018



*[Handwritten signature]*

Sostituire il comma 36-bis con il seguente:

Le somme eventualmente confiscate o comunque pervenute allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali, nell'ambito dei procedimenti penali per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale nei confronti della società del Gruppo Ilva e delle persone giuridiche che, prima del commissariamento di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n.61 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, abbiano esercitato attività di gestione amministrazione o direzione di coordinamento di tali società, sono versate, fino alla concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito statale di cui al comma 6-bis del decreto-legge 04/12/2015, n. 191, convertito, con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2016 n.13, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

~~Crippa, Valscas, Case, Da Villa Della Valle, D'Inca, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnarotto, Sorial, Castelli, Fantinati, Cancellieri,~~

0.74.483.1

Subemendamento all'emendamento del Governo 74.483

Dopo le parole "disposta" inserire le seguenti: " in via definitiva"

~~Crippa, Vallasca, Caso, Da Villa Della Valle, D'Inca, Castelli, Carillo, Sorial, Brugnerotto,  
Sorial, Castelli, Fantinati, Cancelleri.~~

O. 74.483.4

Subemendamento all'emendamento del Governo 74.483

Sostituire le parole "al finanziamento degli interventi di decontaminazione e bonifica ambientale degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime società" con le seguenti:

"fino alla concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito statale di cui al comma 6-bis del decreto-legge 04/12/2015, n. 191, convertito, con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2016 n.13, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte."

~~Crippa, Vallacras, Caso, Da Villa Della Valle, D'Inca, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto,~~  
~~Sorial, Castelli, Fantinati, Carcelleri,~~

0.74.483.5

Subemendamento all'emendamento del Governo 74.483

Sostituire le parole "degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime società" con le seguenti:

"nei comuni di Taranto e di Statte."

CRIPPA  
D

O.F.L. 483.3

Subemendamento all'emendamento del Governo 74.483

Sostituire le parole " degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime società" con le seguenti:

"e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte."

Crippa, Valiccas, Casò, Da Villa Della Valle, D'Irca, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Sorial, Castelli, Fantinati, Cancellieri,

O. 74.483.2

## Art. 74

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

<<36-bis. Le somme di cui sia eventualmente disposta la confisca ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nell'ambito di procedimenti penali per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale nei confronti delle società del Gruppo Ilva e delle persone giuridiche che, prima del commissariamento di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, abbiano esercitato attività di gestione, amministrazione o direzione e coordinamento di tali società, sono destinate al finanziamento di interventi di decontaminazione e bonifica ambientale degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime società. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.>>.



GOVERNO

74.483 %

Relazione Tecnica

La norma in esame fa riferimento ai procedimenti penali per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale nei confronti delle società del Gruppo Ilva e delle persone giuridiche che, anteriormente al commissariamento di Ilva S.p.A. ai sensi decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, abbiano esercitato attività di gestione, amministrazione, ovvero direzione e coordinamento delle medesime società.

Rientra, tra tali procedimenti, in particolare il processo attualmente pendente avanti al Tribunale di Taranto, portante r.g.n.r. n. 938/2010 (proc. pen. riuniti n. 4508/09 - 4868/10 - 8842/11 - 10485/12-12029/12), cosiddetto "Ambiente Svenduto".

Al riguardo, la disposizione in commento stabilisce che le somme che, nell'ambito dei predetti procedimenti penali, dovessero formare oggetto di confisca ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dovranno essere destinate al finanziamento di interventi di risanamento e bonifica ambientale degli stabilimenti di interesse strategico nazionale facenti capo alle predette società.

Si rappresenta che le entrate derivanti da confische connesse ad attività illecite, ai sensi del Manuale SEC 2010, costituiscono entrate valide ai fini dell'indebitamento e, pertanto, dalla disposizione non discendono effetti negativi per la finanza pubblica.


La verifica di merito della relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 11 dicembre 2007, n. 244, è avvenuta come segue:

✱

POSITIVO

21/01/2018

IL REGISITRO GENERALE DELLA GIURISDIZIONE



74.483 /

All'articolo 74, dopo il comma 36, inserire i seguenti:

36-bis. Ai fini dell'attuazione della Direttiva 2016/681/UE del parlamento europeo e del consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, e nelle more del suo recepimento, è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2017 e 16 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione della piattaforma informatica necessaria, e 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per la gestione e la manutenzione della stessa. Le risorse di cui al periodo precedente sono assegnate al Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, missione ordine e sicurezza pubblica.

*Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2017: 0  
2018: 0  
2019: -4.500.000

*Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2017: -5.500.000  
2018: -16.000.000  
2019: 0

74.484

  
GOVERNO

#### Relazione Tecnica

La disposizione, individua la copertura finanziaria necessaria a dare attuazione alla Direttiva 2016/681/UE del parlamento europeo e del consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

Tale Direttiva riveste una notevole importanza ai fini della prevenzione e del contrasto al terrorismo e presenta un contenuto assai complesso, con prescrizioni di dettaglio che lasciano al legislatore nazionale, nella fase di recepimento, una scarsa discrezionalità.

La disposizione, nelle more dell'adozione della legge di delegazione europea 2016 contiene l'autorizzazione alla spesa per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della direttiva, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2017 e 16 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione della piattaforma informatica e 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per la gestione e la manutenzione della stessa.

Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione della tabella B - accantonamento Ministero dell'interno- per la realizzazione della piattaforma informatica e mediante riduzione della tabella A accantonamento Ministero dell'economia e delle finanze, per far fronte alla gestione e manutenzione della stessa.

La validità della presente relazione tecnica è subordinata all'approvazione della Commissione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1053/2013.



21/05/2016

  
60-bis

Subemendamento all'emendamento del Governo 74.485

Alla lettera a) sostituire le parole "maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento" con le seguenti:

"maggiorato allo spread non inferiore al 4,1 per cento"

Crippa, ~~Vallascas~~, ~~Caso~~, ~~Da Villa Della Valle~~, ~~D'Irca~~, ~~Castelli~~, ~~Carello~~, ~~Sorial~~, ~~Brugnerotto~~,  
~~Sorial~~, ~~Castelli~~, ~~Fantinati~~, ~~Cancellieri~~,

O. 74.485.1

Subemendamento all'emendamento del Governo 74.485

Alla lettera a) sostituire le parole "maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento" con le seguenti:

"maggiorato di uno spread pari al 4.2 per cento"

~~Crippa, Vallascas, Casco, Da Villa, Della Valle, D'Inca, Castelli, Cariello, Soria, Brugnerotto,  
Soria, Gastello, Fantinati, Cancellieri,~~

0.76.485.2

Subemendamento all'emendamento del Governo 74.485

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) "Eventuali oneri aggiuntivi dei finanziamenti statali concessi ai sensi della presente disposizione non possono essere posti a carico del Bilancio dello Stato"

Crippa, Vallascas, Ocaso, Da Villa Della Valle, D'Inca, Castelli, Carrello, Sorial, Brugnerotto,  
Soria, Castelli, Fantinatti, Cancellieri,

O. 74.485.3

Subemendamento all'emendamento del Governo 74.485

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) " Il prestito concesso ai sensi della presente disposizione è trasferito alla società acquirente del Gruppo Ilva secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia"

~~Crippa, Vallascas, Caso, Da Villa Della Valle, D'Inca, Castelli, Cariello, Sorial, Brugharotto, Sorial, Castelli, Fantinati, Cancellieri,~~

0.74.485.4

Art. 74


Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

<<36-bis. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

(a) le parole: "*maggiorato di uno spread pari al 3 per cento*" sono sostituite dalle seguenti: "*maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento*";

(b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*I finanziamenti statali concessi ai sensi della presente disposizione e non erogati cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.*"

36-ter. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, nel decimo periodo, dopo le parole: "*alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria,*" sono inserite le seguenti: "*previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata.*"».

  
GOVERNO

74. 485 /

## Relazione tecnica

La norma in esame apporta modificazioni:

(i) alla disciplina dei finanziamenti statali (di seguito, i 'Finanziamenti') di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13 (di seguito, 'D.L. 191/2015');

(ii) alla disciplina del prestito obbligazionario (di seguito, il 'Prestito obbligazionario') di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 (di seguito, 'D.L. 1/2015').

Si richiama, al riguardo, che ai sensi del citato articolo 1, comma 6-bis del D.L. 191/2015 l'organo commissariale del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria è autorizzato "a contrarre finanziamenti statali, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea in materia, per un ammontare massimo complessivo fino ad € 800 milioni, di cui fino ad € 600 milioni da erogarsi nel corso del 2016, e fino ad € 200 milioni da erogarsi nel 2017", da destinare "al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria del/ l'impresa in amministrazione straordinaria".

Rispetto a detti Finanziamenti, la norma in esame introduce modifiche al tasso di interesse e a taluni ulteriori termini e condizioni normativamente previsti allo scopo di rafforzare la rispondenza di tali prestiti alle condizioni applicate dal mercato per operazioni analoghe, così da elidere talune potenziali criticità emerse nel quadro della procedura di indagine avviata dalla Commissione Europea in relazione a talune presunte misure di aiuto di Stato a beneficio di Ilva S.p.A.

In particolare, ai fini di cui sopra, con il primo comma della norma in esame è disposto un incremento del tasso di interesse applicato ai Finanziamenti, che viene ad essere fissato in misura pari al tasso Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread pari al [4,1]% (a fronte dello spread del 3% previsto dal testo attualmente vigente dell'articolo 1, comma 6-bis del D.L. 191/2015). In questo modo, risulta assicurata la rispondenza a condizioni di mercato del suddetto tasso di interesse anche a fronte dei mutamenti del contesto di riferimento intervenuti successivamente all'entrata in vigore del D.L. 191/2015.

Con il comma 1 della disposizione in esame si specifica altresì che i Finanziamenti concessi ai sensi del citato articolo 1, comma 6-bis del D.L. 191/2015 e non ancora erogati cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione del Prestito obbligazionario che l'organo commissariale di Ilva S.p.A. è autorizzato ad emettere ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del D.L. 1/2015. Tale previsione è funzionale a precisare - anche a fronte di quanto stabilito dal successivo comma 2 della norma in esame - i meccanismi di coordinamento tra la disciplina dei Finanziamenti e quella del Prestito obbligazionario, tenuto conto che tali misure sono entrambe funzionali ad assicurare all'organo commissariale di Ilva S.p.A. le risorse finanziarie necessarie ai fini dell'attuazione del piano ambientale della predetta Società e sono, dunque, alternative tra loro.

Il secondo comma della disposizione in esame modifica la disciplina del Prestito obbligazionario recata dall'articolo 3, comma 1 del D.L. 1 del 2015, in particolare prevedendo che le risorse provenienti dalla sottoscrizione del suddetto prestito debbano essere destinate in via prioritaria



74 485

46

alla restituzione dei Finanziamenti, per la parte di essi che sia stata effettivamente erogata all'organo commissariale del Gruppo Ilva ed utilizzata per l'attuazione del piano ambientale della Società in conformità alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 6-bis del D.L. 191/2015.

Con tale ultima previsione viene in sostanza costituito un meccanismo di garanzia collaterale a tutela dei crediti dello Stato derivanti dall'erogazione dei predetti Finanziamenti destinati, al cui soddisfacimento vengono normativamente destinate, in via prioritaria, le somme rivenienti dalla sottoscrizione del Prestito obbligazionario che l'organo commissariale del Gruppo Ilva è autorizzato ad emettere.

Tali previsioni normative concorrono ad assicurare la rispondenza a parametri di mercato delle condizioni applicate ai Finanziamenti sia per quanto riguarda il tasso del finanziamento sia per quanto riguarda le "garanzie" a tutela della restituzione degli stessi.

Tali previsioni normative risultano compatibili con i principi concorsuali che regolano l'amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A., prevedendosi che la restituzione dei Finanziamenti vada ad incidere su somme che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del D.L. 1/2015, devono confluire in un patrimonio separato di Ilva S.p.A. destinato in via esclusiva a finalità di carattere ambientale e sanitario e che, dunque, non sarebbero in ogni caso suscettibili di essere impiegate per il soddisfacimento dei creditori della suddetta amministrazione straordinaria, al pari delle somme rivenienti dai Finanziamenti destinati.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri in quanto la stessa è volta ad allineare le condizioni del Finanziamento a quelle di mercato prevedendo un regime più favorevole rispetto a quello precedentemente previsto.

L'organo commissariale di Ilva S.p.A. ha approvato il presente documento in data 21 novembre 2015.

*[Handwritten signature]*

POSITIVO

Il Presidente dell'organo commissariale

*[Handwritten signature]*

21 NOV. 2015

74.485 /

47



A.C. 4127-bis

*Sub-emendamento all'Emendamento del Governo n.79.09*

*Al comma 1, sopprimere la lettera a)*


MARCON, MELILLA

0.79.09.1

## Subemendamento all'emendamento 79.09 del Governo

All'articolo 79-bis, comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole "*Ministro dell'economia e delle finanze,*", aggiungere le seguenti: "*di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,*".

Quartapelle Procopio



### **Relazione illustrativa**

Il subemendamento precisa che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che regola i criteri e le modalità di operatività del fondo di garanzia istituito a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 8 della legge n. 125/2014, è adottato con il concerto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in coerenza con le competenze attribuite a quest'ultimo in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 300/1999 e dall'articolo 11 della legge n. 125/2014.

### **Relazione tecnica**

Il subemendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, disciplinando unicamente le modalità di adozione del provvedimento attuativo del nuovo comma 1-bis dell'articolo 8 della legge n. 125/2014, come introdotto dall'emendamento 79.09 del Governo

079.09.3

A.C. 4127-bis

*Sub-emendamento all'Emendamento del Governo n.79.09*

*Al comma 1, sopprimere la lettera b)*

MARCON, MEMELA

0.79.09.2

Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

*«Art 79-bis*

*(Misure per il rafforzamento della cooperazione internazionale per lo sviluppo)*

1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Una quota del fondo rotativo di cui al comma 1, stabilita dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 15 nel limite di 50 milioni di euro, è destinata a costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 22, comma 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di operatività del predetto fondo di garanzia.";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Le risorse dei fondi di cui al presente articolo sono impignorabili.";

b) all'articolo 27, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "costituire un fondo di garanzia per prestiti a favore di imprese miste nei Paesi di cui alla lettera a), concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., da banche comunitarie, da banche extracomunitarie se soggette a vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti.".

79.09 /

GAZZANO

**Relazione illustrativa**

L'articolo 79-bis contiene misure finalizzate al potenziamento della cooperazione internazionale anche attraverso il rafforzamento del ruolo della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) quale Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale per lo sviluppo.

La lettera a), numero 1), consente un utilizzo più efficiente delle risorse del Fondo rotativo gestito dalla CDP. Data l'esiguità delle risorse disponibili, infatti, la costituzione di un fondo di garanzia a valere su una quota del predetto Fondo rotativo determinata dal Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), nel limite di 50 milioni di euro, garantirebbe un effetto leva significativo. Grazie a tale effetto, i volumi di finanziamento concessi dalla CDP con risorse proprie sarebbero maggiori di quelli che si potrebbero attivare con l'utilizzo diretto di risorse a valere sul Fondo stesso. La modifica normativa consentirebbe, altresì, di attivare l'impiego di risorse della CDP entro tempistiche relativamente contenute. Il fondo di garanzia sarà disciplinato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

La lettera a), numero 2), esplicita che le risorse del Fondo rotativo e del predetto fondo di garanzia sono impignorabili. L'impignorabilità di tali risorse (che provengono da rapporti di diritto pubblico intercorrenti tra lo Stato italiano e i soggetti beneficiari e che sono sottoposte ad uno specifico vincolo di destinazione pubblicistico, ossia le iniziative di cooperazione allo sviluppo) è già sostenuta da consolidata giurisprudenza civile, amministrativa e contabile (cfr. ad es. Cass. civile, sez. III, sent. 17 dicembre 2009, n. 26497; Cons. di Stato, sez. IV, sent. 23 giugno 2005, n. 3352; Corte dei conti, sez. giurisdizionale per il Lazio, n. 2227 del 2003). Tuttavia, l'assenza di una esplicita disposizione normativa che, ai sensi dell'articolo 545 c.p.e., qualifichi espressamente le



risorse dei predetti fondi come impignorabili, rende possibili azioni, quali il pignoramento presso terzi da parte dei creditori dei soggetti beneficiari dei crediti concessionali ed agevolati, che, seppur infondate, possono costituire un notevole elemento di incertezza e di conseguente inefficienza operativa. La modifica normativa è dunque finalizzata, da un lato, ad assicurare certezza giuridica in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza e, dall'altro, a consentire che l'attività di concessione dei predetti crediti possa procedere in modo più rapido ed efficiente. Peraltro, coerentemente con le finalità sopra esposte, il tema dell'impignorabilità è già affrontato dalla predetta Legge 125/2014, il cui articolo 13, comma 4, dispone che: "Le risorse finanziarie dell'Agenzia [italiana per la cooperazione allo sviluppo] destinate ad attività che, in base alle statistiche elaborate dai competenti organismi internazionali, rientrano nella CPS [cooperazione pubblica allo sviluppo] sono impignorabili".

La lettera b) rende più efficace una disposizione della Legge 125/2014 che, sino ad oggi, si è rivelata poco utile ai fini del miglior utilizzo del fondo di garanzia già costituito a valere sul Fondo rotativo gestito dalla CDP. Secondo l'attuale lettera c) del comma 3 il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) tramite la CDP, con le medesime risorse del Fondo rotativo, da un lato, erogherebbe finanziamenti e, dall'altro, garantirebbe gli importi erogati, mantenendo in capo al predetto fondo il 100% del rischio di credito. Le risorse del fondo di garanzia di cui alla nuova formulazione della predetta lettera c) sono destinate a garantire i prestiti concessi dalla CDP, da banche comunitarie, da banche extracomunitarie se soggette a vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti. Tali prestiti sono concessi a favore di imprese miste nei Paesi partner, individuati con delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS).

#### Relazione tecnica

La lettera a), numero 1), crea un fondo di garanzia nel limite di 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Rotativo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio, n. 227.

Al 30 settembre 2016, le risorse disponibili per nuovi impegni a valere sul Sottoconto articolo 8 legge 125/14 del Fondo Rotativo per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 26 della legge 227/77, ovvero del sottoconto destinato alla concessione di crediti di aiuto sovrani concessionali così come definiti dall'OCSE, ammontano ad euro 321.858.906,16.

Al 30 settembre 2016 la consistenza del suddetto Sottoconto è pari a circa 5,2 miliardi di euro, di cui 2,5 miliardi di euro per crediti di aiuto attualmente in essere con i Paesi beneficiari e circa 2,7 miliardi di euro di liquidità disponibile.

Le risorse disponibili vengono stimate deducendo dalle disponibilità liquide lorde del Fondo pari a euro 2.730.111.811,33:

- a) gli impegni gravanti contabilmente sulle risorse del Fondo in quanto già assunti per importi da erogare nell'ambito delle operazioni approvate dall'allora Comitato Direzionale ex articolo 9 della Legge 49/87 ed autorizzate con decreto dal Ministero dell'Economia e Finanze, pari a euro 1.477.252.905,17;
- b) gli importi relativi ad operazioni già approvate, ad oggi, dal Comitato Congiunto ma non ancora autorizzate con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, pari ad euro 115.500.000,00;
- c) gli importi relativi ad operazioni per cui sono state raggiunte intese a livello politico con la controparte e non ancora sottoposte al Comitato, così come indicate nella Nota della Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale al Comitato Congiunto del 3 giugno 2016, limitatamente a quelle operazioni non oggetto di impegni contabili già gravanti sul Fondo, pari ad euro 815.500.000,00.



79.09

52

Nel 2017 e nei successivi due anni (2018 e 2019) si presume, inoltre, che l'ammontare equivalente in euro dei rientri sarà complessivamente pari a circa 190 milioni di euro (mediamente circa 63 milioni di euro l'anno al netto di: cancellazioni e conversioni i cui relativi accordi bilaterali sono stati già firmati; operazioni straordinarie di ri-pagamento, come il caso Argentina). L'ammontare delle erogazioni presunte nel periodo sopra menzionato, ovviamente già considerate negli impegni da erogare, si stima possa essere pari a circa 180 milioni di euro (mediamente circa 60 milioni di euro l'anno), dato che potrebbe, tuttavia, aumentare, allorché i paesi beneficiari richiedano esborsi a valere sui crediti d'aiuto in essere che prevedono erogazioni a tranches di importo costante. Complessivamente, considerando le risorse disponibili, la proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione della circostanza che la garanzia di cui trattasi è considerata non standardizzata ai fini dei conti nazionali e, pertanto, non ha effetti in termini di indebitamento netto in fase di costituzione del fondo.

La lettera a), numero 2), che esplicita che le risorse del Fondo Rotativo e del predetto fondo di garanzia di cui alla lettera a), numero 1), sono impignorabili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera b) mira a rendere pienamente efficace il fondo di garanzia a valere sulle risorse del Fondo Rotativo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio, n. 227, già previsto dall'articolo 27, comma 3, lettera c), della Legge 125/2014, identificando tra i beneficiari della garanzia la CDP le banche comunitarie, le banche extracomunitarie soggette a vigilanza prudenziale dalle autorità componente e specifici fondi partecipati e promossi dai predetti soggetti. Il nuovo meccanismo è identificato per favorire un effetto leva significativo, aumentando il coinvolgimento di soggetti privati nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo.

Al 30 settembre 2016, le risorse effettivamente disponibili per nuovi impegni a valere sul Sottoconto articolo 27 legge 125/14 del Fondo Rotativo per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 26 della legge 227/77, ovvero del sottoconto destinato alla concessione di finanziamenti agevolati al settore privato, ammontano ad euro 105.226.061,12.

La consistenza del suddetto Sottoconto ammonta, al 30 settembre 2016, a circa 110 milioni di euro. L'importo delle risorse disponibili è stimato deducendo dalle disponibilità lorde del Fondo pari a euro 107.133.569,91, gli impegni per importi da erogare nell'ambito delle operazioni in essere, pari a euro 1.907.508,79.

A valere sulle risorse di tale Sottoconto sono già stanziati euro 10.000.000,00 per il fondo di garanzia di cui all'articolo 27 comma 3 lettera c) della legge 125/2014.

Complessivamente, quindi, considerando le risorse disponibili e quelle già stanziate per la costituzione del fondo di garanzia di cui al predetto articolo 27, comma 3, lettera c), la proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le risorse del Fondo Rotativo sono impignorabili e non costituiscono garanzia per i beneficiari delle erogazioni a valere sui crediti d'aiuto in essere.

79.09 /

#

Da rogare

21 NOV 2016

Il Direttore  
[Firma]



53

AC 4127-bis  
SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO TAB A. 27

*Sopprimere la variazione alla Tabella A.*

*All'articolo 81, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:  
"2.bis. Il Fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.  
286 e successive modificazioni è incrementato di 8.520.000 euro per l'anno 2017  
e 2.800.000 euro per l'anno 2018".*

GUIDESI



O. Tab A. 27. 1

AC 4127-bis

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO TAB A. 27

*Sopprimere la variazione alla Tabella A.*

*All'articolo 81, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

"2.bis. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all' art.1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 8.520.000 euro per l'anno 2017 e 2.800.000 euro per l'anno 2018".

GUIDESI



O. Tab. A. 27. 3

AC 4127-bis

SUBBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO TAB A. 27

*Sopprimere la variazione alla Tabella A.*

*All'articolo 81, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

*"2.bis. Il Fondo di cui all'art.1, comma 400 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 a sostegno di persone con disabilita' grave, prive di sostegno familiare è incrementato di 8.520.000 euro per l'anno 2017 e 2.800.000 euro per l'anno 2018".*

GUIDESI

O. Tob. A. 27. 2

Emendamento tecnico alla Sezione I

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2017: + 8.520.000

2018: + 2.300.000

2019: -


*Alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2017: + 45.300.000

2018: + 50.300.000

2019: + 45.300.000

IL GOVERNO



TAB A. 27 %

## Relazione Tecnica

L'emendamento tecnico si rende necessario a seguito dello stralcio sul contenuto proprio al disegno di legge di bilancio.

Con riferimento all'articolo 64, comma 2, concernente le risorse riconosciute al comune di Lecce in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015 si propone l'inserimento di una specifica finalizzazione alla voce "Ministero dell'economia e delle finanze" del fondo speciale di parte corrente.

Con riferimento all'articolo 74, comma 14, concernente il progetto di localizzazione del Centro Dati dell'organismo internazionale Centro Europeo di previsioni a medio termine e all'articolo 74, commi da 16 a 34, concernente le risorse necessarie per il finanziamento di interventi e di misure urgenti ed indifferibili riferite all'organizzazione di eventi sportivi internazionali, si propone l'inserimento di specifiche finalizzazioni alla voce "Ministero dell'economia e delle finanze" del fondo speciale di conto capitale.


L'emendamento quindi riporta le risorse riferite alle norme stralciate citate all'interno dei fondi speciali i cui effetti sono già considerati nell'ambito della manovra complessiva.

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Stato  
in data 12/11/2016 con deliberazione n. 10000/2016  
avuto e...

MA

MINISTERO

IRREGOLARITÀ



6 NOV 2016

TAB A. 27/

A.C. 4127

Emendamento alla Sezione II

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Comunicazioni, programma*

*Sostegno all'editoria apportare le seguenti variazioni:*

2017	2018	2019
CP: + 200.423.143	CP: + 196.437.719	CP: + 197.937.171
CS: + 200.423.143	CS: + 196.437.719	CS: + 197.937.171

*Conseguentemente,*

*allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Comunicazioni, programma Sostegno*

*all'editoria apportare le seguenti variazioni:*

2017	2018	2019
CP: -132.552.126	CP: -130.090.509	CP: -131.624.993
CS: -132.552.126	CS: -130.090.509	CS: -131.624.993

*allo stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, missione Comunicazioni, programma Servizi di*

*Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, apportare le seguenti variazioni:*

2017	2018	2019
CP: -67.871.017	CP: -66.347.210	CP: -66.312.178
CS: -67.871.017	CS: 66.347.210	CS: -66.312.178

IL GOVERNO

*[Handwritten signature]*

*TAB 2.7/*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

### Relazione tecnica

L'emendamento, di natura compensativa, si rende necessario al fine di dare attuazione alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2016, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel quale confluiscono tutte le risorse di cui all'articolo 1 della suddetta legge.

In particolare, nel Fondo di nuova istituzione confluiscono le risorse distintamente indicate nel seguente prospetto:

Stp	Missione	Programma	Azione	Cat. Economica	Capitolo	Denominazione	2017	2018	2019
MISE	Comunicazioni	Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali	Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	Trasferimenti correnti a imprese	3125	Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione	67.871.017	66.347.210	66.312.178
MEF	Comunicazioni	Sostegno all'editoria	Sostegno per lo sviluppo dell'editoria	Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	2183/1	Fondo occorrente per gli interventi dell'editoria	116.699.933	114.431.779	115.845.022
MEF	Comunicazioni	Sostegno all'editoria	Sostegno per lo sviluppo dell'editoria	Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	2183/4	Attività connesse alla diffusione di notizie italiane con servizi esteri	7.622.166	7.500.900	7.622.166
MEF	Comunicazioni	Sostegno all'editoria	Sostegno per lo sviluppo dell'editoria	Contributi agli investimenti ad imprese	7442	Fondo occorrente per gli investimenti del dipartimento	8.230.027	8.157.830	8.157.805
<b>Totale</b>							<b>200.423.143</b>	<b>196.437.719</b>	<b>197.937.171</b>

La validità della presente relazione tecnica è limitata ad un anno e si intende valida fino al 31/10/2017. Le risorse sono quelle indicate nel prospetto di cui sopra.

*[Handwritten signature]*

DIRETTORE

DIRETTORE

Il Responsabile del Ufficio Missioni

*[Handwritten signature]*

21 NOV. 2018

TAB. 2.7/.

68